



**Deliberazione n. 8/2017/PAR
Comune di Cisterna di Latina**

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

Nella Camera di consiglio del 26 maggio 2016

composta dai magistrati:

Carlo CHIAPPINELLI	Presidente;
Maria Luisa ROMANO	Consigliere - relatore;
Carmela MIRABELLA	Consigliere;
Rosalba DI GIULIO	Consigliere;
Oriella MARTORANA	Primo - Referendario;
Antonio DI STAZIO	Primo - Referendario.

VISTI gli artt. 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTI gli indirizzi ed i criteri per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie con atto interno del 27 aprile 2004 e successivamente riaffermati, quanto all'ambito oggettivo al quale si riferisce la funzione consultiva, dalla medesima Sezione con deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n.9/AUT/2009 nonché con pronunzia nomofilattica delle Sezioni Riunite n. 54/2010/CONTR;

VISTA la nota n. 8436 del 22 aprile 2016, acquisita al protocollo della Sezione con il n. 3113 in data 26 aprile 2016, con la quale il Consiglio delle Autonomie locali del Lazio ha inoltrato un'istanza di parere prodotta dal Comune di Cisterna di latina, in persona del sindaco *pro-tempore*, con nota n. 15634 del 30 marzo 2016;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 20/2016 con la quale è stata disposta la convocazione dell'odierna Camera di consiglio per deliberare collegialmente sulla suddetta richiesta;

UDITO, in Camera di consiglio, il relatore Consigliere Maria Luisa Romano;

CONSIDERATO IN

PREMESSA

Il Sindaco del Comune di Cisterna di Latina, con la nota indicata in epigrafe, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio come sopra parimenti indicato, ha rappresentato difficoltà concernenti la quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente derivanti da errori di calcolo che hanno influito, in concreto, sulla relativa quantificazione a tutto il 31/12/2014, comportando - in sede di rideterminazione ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - *“decurtazioni maggiori rispetto a quelle prescritte, a causa della revoca delle dimissioni di un dipendente che avrebbe dovuto accedere alla pensione anticipata e ha poi deciso diversamente”*.

Tanto evidenziato, l'Ente – fornendo indicazioni in ordine all'ammontare complessivo del fondo medesimo ed all'entità dell'erroneo abbattimento del medesimo per l'anno 2014 – si interroga sulla possibilità di rivedere *ex post* il computo del *“fondo storico”* per *“recuperare la decurtazione impropriamente apportata”*, chiedendo se può inserirne l'ammontare nel bilancio dell'anno corrente, anche per colmare l' ammanco di risorse disponibili venutosi a determinare per la contrattazione 2015, la cui ipotesi di accordo è stata sottoscritta il 29 dicembre 2015”, in relazione alle quali *“solo successivamente si è riscontrata l'incongruenza in bilancio”*.

DIRITTO

L'istanza, prodotta ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, soggiace al vaglio preliminare di ammissibilità, sempre necessario in considerazione dei limiti soggettivi ed oggettivi connaturati alle dette attribuzioni, così come desumibili dalla norma di riferimento e secondo quanto puntualizzato dalle deliberazioni di indirizzo

richiamate in epigrafe.

Al riguardo, nulla vi è da eccepire in ordine all'ammissibilità soggettiva, trattandosi di istanza proveniente da Ente *per tabulas* legittimato a richiedere il rilascio di pareri, regolarmente sottoscritta da Organo che ne detiene la rappresentanza generale ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000.

Circa la valutazione di ammissibilità sotto il diverso profilo oggettivo, il Collegio ritiene che il quesito – così come formulato – non presenti quelle connotazioni di generalità ed astrattezza indispensabili a salvaguardare la fisiologica natura preventiva del parere e ad evitare che il medesimo venga ad interferire su un'attività gestionale già *in itinere* e perciò ad assumere contenuti valutativi spettanti alla diversa sede del controllo ovvero a condizionare l'esercizio di altre funzioni di spettanza della Corte dei conti o ad incidere su fattispecie concrete rientranti, anche solo potenzialmente, nelle attribuzioni di altri plessi magistratuali.

Nella specie, infatti, non si tratta di risolvere un dubbio ermeneutico concernente l'applicazione delle misure di contenimento del trattamento accessorio del personale introdotte dall'art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 ed emendate per gli anni 2015 e 2016 per effetto di successive disposizioni di legge finanziaria (art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, art. 4 comma 3, del d.l. 16/2014, art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015) - materia più volte presa in esame dalla giurisprudenza di merito delle Sezioni regionali di controllo in sede consultiva nonché da quella di indirizzo della Sezione delle Autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 2/SEZAUT/2013/QMIG e n. 26/SEZAUT/2014/QMIG) – quanto piuttosto di fornire ausilio all'Amministrazione nella soluzione di un problema concreto di riproporzionamento incrementale delle risorse già deliberatamente destinate a tale trattamento accessorio, derivante da un'erronea pianificazione di bilancio, con emersione di problemi di incongruenza rispetto alle decisioni sottoposte a contrattazione integrativa.

La questione, pertanto, così come prospettata, verrebbe a configurare un'interferenza della Sezione in attività di stretta pertinenza dell'Amministrazione, richiedendo peraltro una compiuta cognizione della fattispecie concreta che ha occasionato la richiesta di parere, anche previa acquisizione di elementi di fatto ulteriori, preclusa ad avviso del Collegio in sede di esercizio dell'attività consultiva sulla base della norma che conferisce dette attribuzioni.

Ne deriva che sulla richiesta non vi è luogo a pronuncia per inammissibilità oggettiva.

Fermo quanto sopra, si ritiene di far cosa utile richiamando l'attenzione dell'Amministrazione istante sulle seguenti acquisizioni consolidate, per effetto delle pertinenti circolari MEF e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, in materia di costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa assoggettati a contenimento e sulle modalità di computo delle decurtazioni derivanti dall'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, ivi comprese quelle proporzionalmente connesse alle cessazioni di personale, vevoli a tutto l'esercizio 2014 e destinate ad essere consolidate a partire dall'esercizio 2015, concernenti:

- l'indiscussa natura di atto unilaterale di pianificazione finanziaria, non contrattabile, dell'atto di costituzione del fondo dedicato alla contrattazione integrativa (*cf.* circolare Ministero dell'economia e delle finanze n. 25/2012 e Sezione regionale di controllo Veneto deliberazione n. 263/2016/PAR) e la sua conseguente natura necessariamente prodromica alla contrattazione stessa;
- i limiti normativi e contrattuali che presiedono l'annuale determinazione dei fondi integrativi decentrati (*cf.* Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia deliberazione 97/2014/PAR).

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni dichiara l'inammissibilità della richiesta di parere formulata dal Comune di Cisterna di Latina con la nota in epigrafe.

DISPONE

La trasmissione di copia della presente deliberazione all'Amministrazione istante in persona del Sindaco pro – tempore e, contestualmente e per debita conoscenza, al Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2016.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to Maria Luisa Romano

IL PRESIDENTE

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria il 16 febbraio 2016

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to Emanuele Landolina